

PROSUMERS

informazione quindicinale a carattere professionale e
sindacale della Federazione Promotori Finanziari e Operatori Mercati Mobiliari
- Feder.Pr.O.M.M. -

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER I PROMOTORI FINANZIARI



C I S L

LA POSIZIONE DELLA FEDERPROMM

SUL FONDO COMMERCianti

o o o

sommario:

- La previdenza forzata
- Comunicato stampa
- convocazione comitato direttivo federpromm
- Rassegna stampa
- Emendamento n.2372 -camera
- Rassegna stampa
- Lettera al capo del Governo
- Lettera ed emendamento della Cisl
- rassegna stampa
- Nota Senato a federpromm
- Comunicati stampa
- G.U.- stralcio
- Rassegna stampa
- Circolare Inps n. 17 del 25/1/97
- Stralcio sentenza Pretore Lavoro di Livorno
- Circolare Inps n.39 del 22/2/97
- Rassegna stampa
- Circolare federpromm
- lettera Consiglio nazionale Ordine Agenti di Cambio
- Da Consob Informa

**Redazione a cura
della Segreteria
generale della
Federpromm-Cisl**

Riprodotta in fotocopia
ad uso interno

La previdenza forzata

di Rita Casula e Luciano Giorgetti

Fra i molti avvenimenti che, nell'ultimo periodo, hanno caratterizzato lo scenario inerente le problematiche dei promotori finanziari è, senz'altro, di rilevante importanza, l'inserimento nel Fondo commercianti, deliberato dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria '96.

Tale determinazione è stata nel tempo fortemente caldeggiata dall'Anasf quale unica e praticabile soluzione al problema della previdenza e contrariamente avversata da Federpromm soprattutto perchè parzialmente risolutiva in quanto tiene fuori e discrimina altri qualificati operatori del mercato mobiliare quali agenti di cambio, remissori, sub agenti di assicurazione. A ciò aggiungasi una incertezza giuridica che da un lato colloca la figura del promotore nell'ambito del lavoro autonomo per poi ricondurla sul versante fiscale e tributario all'interno di un rapporto di agenzia e conseguentemente nel reddito d'impresa.

L'ottica di un assetto destinato a durare nel tempo e ad incontrare il consenso generale degli operatori avrebbe dovuto innanzi tutto fare chiarezza su tale questione che avrebbe permesso successivamente di trovare una inquadratura precisa nella legge.

Il provvedimento approvato penalizza ulteriormente anche la soluzione di una Cassa previdenziale per gli operatori del settore, su cui la quasi totalità degli intervistati dal ns referendum ha espresso un consenso pieno.

Il Parlamento e le forze politiche che hanno votato il testo del provvedimento non hanno ritenuto opportuno prendere in considerazione le "legittime e sostanziali" osservazioni presentate ai gruppi parlamentari da parte della Cisl per emendare l'articolo suddetto, nonostante la nostra avvertenza sulla difficoltà di recuperare i versamenti per ripianare le Casse dell'Inps, logica, in ultima analisi, a cui si è ispirata la stesura del testo.

Comunque, al di là di tali considerazioni, si evidenzia come la circolare INPS del 25.1 n.17 e il messaggio 26043 del 31.1.97 sulla applicazione della nuova normativa specificano che per la iscrizione al Fondo commercianti l'attività di promotore, oltre ad essere svolta secondo le specifiche indicate dalla Legge n.1/91 e Regolamento Consob collegati, deve essere prestata con carattere di prevalenza su altre attività svolte in qualità di lavoratore subordinato o autonomo e che comunque sono considerate incompatibili. Infatti ai sensi dell'art.1 comma 196 e successivi L. n.662 / 1996, la prestazione di promotore deve essere svolta con carattere di abitualità e prevalenza.

Inoltre per coloro che risultano iscritti al fondo commercianti nel periodo compreso fra il 1992 e il 1996, vi è la facoltà, su richiesta all'INPS, di rientrare in possesso di tali versamenti. Tale facoltà è stata fortemente sollecitata da Federpromm nel corso di un incontro avuto con il Direttore centrale dell'Inps, Senes il giorno 13 febbraio 1997.

A nostro avviso la questione previdenziale non può considerarsi conclusa, ma resta un obiettivo importante su cui lavorare.

IL SOLE-24 ORE — Martedì 18 Ottobre 1994 - N. 283

Albi senza Cassa			
Le professioni che non dispongono di un ente di previdenza			
Categoria	Iscritti 1994	Di cui % autonomi*	Legge istitutiva
Periti industriali	48.000	70	Rd 275/29
Biologi	37.000	8	Legge 396/57
Periti agrari	36.000	75	Legge 434/68
Tecnici di radiologia medica	15.000	—	Legge 1103/65
Geologi	9.000	40	Legge 113/63
Chimici	10.000	—	Rd 842/28
Dottori agronomi e forestali	13.000	8	Legge 3/76
Agrotecnici	16.000	25	Legge 251/86
Attuari	600	—	Legge 194/42
Agenti di cambio	118	—	Legge 402/67
Psicologi	23.000	60	Legge 56/89
Odontoiatri	6.000	95	Legge 409/85

* Stime




FEDERPROMM-CISL: Convocato a Roma il Comitato Direttivo Centrale per il giorno 7 marzo 1997 per affrontare le problematiche dell'EUROSIM e deliberare la confluenza nella FIBA-CISL

COMUNICATO STAMPA

Roma 28 febbraio 1997 - Venerdì 7 marzo si riunisce a Roma presso la sede della FIBA-CISL in via Modena 5 il Comitato direttivo centrale della Federpromm, la Federazione sindacale che raggruppa gli operatori del mercato dei valori mobiliari per dibattere e deliberare su alcune questioni che oggi sono di fondamentale importanza, quali la tutela sindacale degli stessi operatori (agenti di cambio, gestori, promotori finanziari, ex remissori) e per una maggiore trasparenza del mercato e tutela del pubblico risparmio.

Il particolare momento - si legge in un comunicato della segreteria generale della federpromm/Cisl - è senz'altro delicato anche in considerazione delle trasformazioni in atto del mercato economico e finanziario italiano con l'introduzione dell'EUROSIM. Il direttivo valuterà anche la portata politica e - sotto il profilo sindacale - i risvolti che avranno i regolamenti attuativi, (tra l'altro ancora da emanarsi da parte del Tesoro, Banca D'Italia e Consob), sia sul mercato dei capitali, della crescita del mercato borsistico dopo la sua privatizzazione, della offerta fuori sede dei servizi di investimento e strumenti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza, sia del "ruolo fondamentale" dei promotori finanziari, nel rapporto fiduciario tra soggetto autorizzato ed investitori. Una dura posizione sarà inoltre espressa dal sindacato sul fondo commercianti INPS e sulla liberalizzazione della attività di consulenza.

Presidenza Commissione Lavoro
Pubblico e Privato
Della Camera dei Deputati



Data 20/10/96

Da SEGRETARIA PRES. INNOCENTI

A GIORGETTI

N. Fax 4746136

Note _____

Il presente fax è composto da n. 4 pagine compresa la presente.
Qualora non risultasse leggibile si prega di contattare i seguenti numeri
telefonici: 06.67609150 - 67609497.

Il testo dell'emendamento inviato alla federpromm riguardante la richiesta di inserimento nel fondo commercianti per i pf da parte della presidenza della commissione lavoro della camera nell'ambito della discussione della legge finanziaria

*Si osservi la nota relativa alla
segnalazione dell'anasf su tale
posizione*

* * *

A.C. N. 2372

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

"Articolo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

3. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corresponsività.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne

facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 1.

6. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge n. 88 del 1989 è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa."

Il Governo

Iscrizione dei "promotori finanziari" nella gestione pensionistica dei Commercianti.

Nella nota tecnica predisposta dal Ministero del Lavoro sono indicati i risultati della valutazione del gettito contributivo derivante dall'iscrizione della categoria dei promotori finanziari nella gestione dei Commercianti.

Sulla base delle informazioni fornite dall'associazione di categoria (ANASF) si confermano le stime riportate nella predetta nota ministeriale così in sintesi riepilogate:

- Maggior numero di iscritti	19.000
- Maggior gettito contributivo annuo	44,3 miliardi
- Gettito contributivo "una tantum" per riscatto periodi pregressi	40,0 miliardi

Si precisa, inoltre, che attualmente risultano iscritti nella gestione dei Commercianti circa 9.000 promotori finanziari operanti prima del 1992 per un gettito contributivo annuo di oltre 65 miliardi di lire.

Federpromm-Cisl
STAMPA

RASSEGNA

FEDERPROMM: CRITICA EMENDAMENTO FINANZIARIA

radiocor - milano, 15 nov - la federazione promotori finanziari e operatori mercati mobiliari prende posizione contro la finanziaria. In una nota le federpromm afferma che con l'accettazione da parte del governo di un emendamento proposto dall'associazione 'filodatoriale anasf, riguardante la soluzione previdenziale per i promotori finanziari, e stata sancita dal parlamento l'impiccagione dei professionisti del risparmio. L'affrettata soluzione votata ieri dalla camera, prosegue la nota, per risolvere un problema quale quello della previdenza obbligatoria per la categoria dei promotori finanziari, relegandoli nel calderone del fondo commercianti e un fatto grave che avra serie ripercussioni sull'attivita professionale di tutti gli operatori del mercato finanziario anche alla luce della situazione che il risparmio gestito sta attraversando con l'eurosim.

*

*

Com-ros

(radiocor) 15-11-96 19:05:10 (324) nnnn

Comunicato stampa

Per Redazione Economico-Sindacale

LA CISL SCENDE IN CAMPO PER I PROMOTORI FINANZIARI: CHIESTA LA MODIFICA AL SENATO PER IL FONDO COMMERCianti

Roma, 21 novembre 1996 - In merito all'inserimento dei promotori finanziari nel fondo pensioni commercianti, deliberato dalla Camera nell'ambito della legge finanziaria la CISL ha preso posizione a tutela della categoria e degli altri operatori del mercato mobiliare (ex remissori, agenti di cambio) esclusi dalla previdenza obbligatoria.

Con una lettera inviata ai Capigruppo Parlamentari del Senato, a firma dei Segretari confederali Lia Ghisani e Natale Forlani, è stato presentato un emendamento volto a modificare l'articolo 21-bis collegato alla finanziaria: "la tesi - approvata dalla Camera - sostiene la nota della CISL - non risponde all'area professionale confacente alla natura dei servizi erogati alla collettività dei risparmiatori e rappresenta una "distorsione" della opportuna collocazione per questa figura professionale.

In alternativa all'articolo 21-bis, la CISL ha predisposto un emendamento che si augura venga accettato dal Senato per dare una corretta definizione al problema della previdenza obbligatoria per tutti gli operatori del mercato finanziario.

(fine)

PREVIDENZA

Mai coi commercianti!

Alla Federpromm-Cisl non piace per nulla il decreto previdenziale appena approvato dalla camera e sostenuto dall'Anasf. E ora spera che in senato...

re esercitata la professione di promotore deve avere come unico requisito l'iscrizione a un albo nazionale costituito con il varo della legge 1/91.

In base a questa definizione la figura viene quindi collocata nell'ambito del lavoro autonomo. Se non che, in contraddizione con questo punto, la stessa legge con l'art. 5 riconduce invece l'attività dei promotori, da un punto di vista fiscale e tributario, nell'ambito del reddito d'impresa, in quanto configurata all'interno di un rapporto d'agenzia con la società di distribuzione di fondi.

«Tutto questo ha creato problemi anche dal punto di vista previdenziale», aggiunge Marucci, «tanto per cominciare rendendo impraticabile la creazione di quella cassa auto-

di Maria Grazia Marabito

ma di cui invece altre categorie professionali godono. Ma molti altri sono gli svantaggi derivanti dalla non chiarezza della figura del promotore».

L'oscillazione fra lavoro autonomo e lavoro d'impresa ha per esempio privato i promotori dell'esclusiva territoriale del loro mandato di rappresentanza e di vendita di prodotti finanziari, oppure ha tolto loro il ruolo di consulenti lasciando solo quello di venditori. «Delle due l'una», conclude allora Marucci, «nel senso che o ci definiscono in tutto e per tutto come lavoratori autonomi, e quindi ci ridanno l'esclusiva territoriale del mandato di rappresen-

tanza, e anche la possibilità di fare consulenza, visto che per legge siamo tenuti a sostenere un esame e a essere iscritti a un albo, oppure niente di tutto questo: ma allora le reti vendita dovranno essere tenute a darci maggiori garanzie di stabilità professionale, come fanno per esempio nei confronti dei promotori dipendenti le banche».

LE ALTRE OBIEZIONI

Le motivazioni contro l'emendamento promosso dall'Anasf comunque non finiscono qui. Per fare un esempio la scelta dell'inclusione nel fondo commercianti ha il difetto di considerare come implicita una presunzione di reddito pari ad almeno 20 milioni l'anno, quota sulla quale si versano co-

munque i contributi.

La legge 1/91 inoltre è stata abrogata dal primo settembre 1996 con l'entrata in vigore della nuova normativa dell'eurosim. In attesa dei decreti attuativi nulla di preciso è dunque stato definito in sostituzione. «E che senso ha allora», continua Marucci, «proporre una regolamentazione previdenziale per una figura professionale scaduta? Oltre a questo, i presunti 80 miliardi circa che attraverso il nuovo decreto dovrebbero secondo l'Anasf piovere nelle casse della gestione autonoma del fondo commercianti destinato ai promotori sono del tutto aleatori, nel senso che nella migliore delle ipotesi sono molti ma molti meno».

I promotori iscritti al fondo commercianti, dopo l'entrata in vigore della 1/91, hanno infatti quasi tutti sospeso la contribuzione previdenziale al fondo commercianti (cui erano iscritti in precedenza) e addirittura circa il 20% si è cancellato dal registro ditte e quindi dalla categoria agente di commercio. Su un altro fronte i promotori iscritti all'albo Consob dopo il 1991 (circa 11 mila) non hanno mai aperto una posizione previdenziale, anche a causa del rifiuto delle camere di commercio di iscriverli come promotori. «Pertanto sarà difficile», sostiene Marucci, «che si vada a quel recupero contributivo di 40-42 miliardi per le casse dell'Inps, che dovrebbero pervenire da quanti vogliono coprire il buco di versamenti fra il '91 e il '96, così come risulta improbabile il previsto recupero di 3 miliardi per i 6 mila praticanti attuali, considerando che il praticato dura dai 6 ai 24 mesi e che gli interessati nel frattempo non percepiscono una retribuzione».

A questo punto la speranza della Federpromm è di riuscire a convincere la maggioranza a emendare la legge già approvata alla camera in senato e di arrivare così alla cassa autonoma. A detta della Federpromm su quest'obiettivo si sono già mossi i sindacati, che hanno azionato tutte le leve in loro potere per fare sostenere l'emendamento. Ma in una fase politica convulsa come l'attuale, la maggioranza ascolterà le lamentele di un piccolo sindacato, anche se sostenuto dalle confederazioni?

LA PROPOSTA AL GOVERNO

Il testo dell'emendamento

1) Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento delle attività, la disciplina a fini previdenziali, tributari e fiscali dei soggetti iscritti in appositi albi professionali previsti dagli articoli 23 e 61 del decreto legislativo 415/96, già istituiti con legge 2 gennaio 1991, n.1, nonché per i soggetti privi di tutela previdenziale non iscritti ad albi professionali, ma presso sezioni speciali appositamente costituite (praticanti promotori, sub agenti di assicurazione, operatori di multi level marketing).

2) Il riordino della disciplina di cui al sub 1) è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione dei promotori finanziari e agenti di cambio che risultano effettivamente in attività alla data del primo gennaio 1997, e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e che esercitano la professione in rapporto di lavoro autonomo, di dipendenza, con incarico agenziale o di mandato;
- b) rilevazione alla data del primo gennaio 1997 dei

- c) salvaguardare i diritti acquisiti ai fini previdenziali per tutti coloro che hanno posizioni previdenziali già aperte presso enti di previdenza;
- d) elaborazione di un asset quantitativo degli operatori che hanno un rapporto di lavoro con imprese di investimento e istituzioni bancarie e compagnie di assicurazione in regime di mandati o incarichi di sub agenti (praticanti promotori e sub agenti di assicurazione) al fine di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- e) rilevazione e determinazione dei nuovi modelli di rapporto di lavoro in forte crescita nel mercato finanziario e assicurativo attraverso il multilevel marketing al fine di garantire la tutela previdenziale obbligatoria o tali operatori;
- f) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti dall'attuale normativo, definendo criteri di razionalità e omogeneizzazione fra i vari comparti.

IL GLOBO

FINANZA

Sabato 23 Novembre 1996 ☆

PROMOTORI FINANZIARI - In merito all'inserimento dei promotori finanziari nel Fondo pensioni commercianti, deliberato dalla Camera nell'ambito della legge finanziaria la Cisl ha preso posizione a tutela della categoria e degli altri operatori del mercato mobiliare (ex remissori, agenti di cambio) esclusi dalla previdenza obbligatoria.

Con una lettera inviata ai capigruppo parlamentari del Senato, a firma dei segretari confederali Lia Ghisani e Natale Forlani, è stato presentato un emendamento volto a modificare l'articolo 21-bis collegato alla Finanziaria: «La tesi - approvata dalla Camera - sostiene la nota della Cisl - non risponde all'area professionale confacente alla natura dei servizi erogati alla collettività dei risparmiatori e rappresenta una "distorsione" della opportuna collocazione per questa figura professionale».

In alternativa all'articolo 21-bis, la Cisl ha predisposto un emendamento che si augura venga accettato dal Senato per dare una corretta definizione al problema della previdenza obbligatoria per tutti gli operatori del mercato finanziario.

PENSIONI: FEDERPROMM, NO A INGRESSO NEL FONDO COMMERCianti -

roma, 28 ott. (Adnkronos) - la federpromm cisl e contraria all'inclusione dei promotori finanziaria 'porta a porta nella gestione previdenziale dei commercianti presso l'inps. La proposta, contenuta in un emendamento alla finanziaria, e considerata <pericolosa e fuorviante> dal sindacato, che considera <non percorribile> la strada del passaggio al fondo commercianti, sia perche alcuni pretori del lavoro si sono gia pronunciati contro questa impostazione, sia perche la maggioranza dei promotori si e gia detta favorevole all'istituzione di una cassa autonoma.

(Red/gS/adnkronos)

28-ott-96 20:19

nnnn

ECONOMIA

IL GLOBO

6 ★ Martedì 29 Ottobre 1996

Previdenza, Federpromm boccia la soluzione del Fondo commercianti

ROMA - La segreteria generale della Federazione dei promotori finanziari - Federpromm-Cisl ritiene "pericolosa" e "fuorviante" la soluzione proposta dall'Associazione Anasf sulla questione relativa alla previdenza obbligatoria per i promotori finanziari. Con un emendamento presentato a sorpresa alla commissione lavoro della Camera e oggetto di discussione sul testo del d.lgs collegato alla Finanziaria, si vuole infatti tentare di far passare al "fondo commercianti" tutti i lavoratori del risparmio gestito, i cd "venditori del porta a porta", ovvero i promotori finanziari. Il sindacato Federpromm-Cisl, pur riconoscendo l'importanza di trovare una stabile e definitiva soluzione al problema della previdenza obbligatoria in capo a tale figura, ritiene che non sia "percorribile" la strada della gestione fondo commercianti presso l'Inps, vuoi perché attraverso il referendum indetto dal sindacato, la stragrande maggioranza dei promotori si è pronunciata per avere una cassa di previdenza autonoma. Soluzioni affrettate, quali quella proposta - precisa il sindacato - potrebbero nuocere a tutti i professionisti iscritti all'albo Consob i quali rivendicano, giustamente, il riconoscimento della libera professione.

Contributo 10%: esclusi i promotori finanziari

Riconosciuta la fondatezza delle tesi sostenute da Federpromm-Cisl

di MANLIO MARUCCI*

Il percorso legislativo che in questi ultimi mesi ha fatto registrare maggiori interessi e problemi per la categoria dei promotori finanziari è stato certamente quello della loro sistemazione organica - ma non funzionale - nella previdenza obbligatoria, in un contesto di norme, regolamenti e leggi, che sicuramente ancora oggi sconta una confusione interpretativa e individua precise sacche di interessi corporativi.

Una situazione che si trascina già dalla fine degli ultimi anni settanta, allorché si affacciarono sul mercato finanziario italiano - in modo strategico e dandosi un assetto strutturale ed organizzativo - le prime reti di vendita (Fideuram, Dival, Programma Italia per citare le più significative) che si avvalsero della figura dei procacciatori d'affari o agenti di commercio, per il collocamento al pubblico dei propri prodotti e servizi: i cd "venditori porta a porta".

Successivamente queste figure sono state riconosciute ed accettate dal mercato come "consulenti finanziari" acquisendo un proprio status sociale e ciò anche attraverso l'intervento della Consob, che con proprie deliberazioni, la n. 1739/85 e la n. 1830/85 - in seguito alla introduzione della legge n. 216 del 7 giugno 1974 - ne ha disciplinato obbligatoriamente la qualifica: i "soggetti" incaricati di promuovere il collocamento di prodotti finanziari e di investimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 18-ter della legge n. 216/74, dovevano necessariamente essere Agenti di commercio, Agenti di assicurazione o Brokers.

Una logica - quella di etichettare la figura del cd "consulente finanziario globale" - che ri-

specchia una cultura finanziaria allora dominante, con precisi interessi aziendali, senza una vera tutela sindacale e contrattuale di tali soggetti, che si adoperavano al collocamento fuori sede dei prodotti finanziari ed assicurativi e a volte immobiliari (multiproprietà) delle società prodotte.

D'altra parte in un settore così delicato quale quello della finanza e del risparmio gestito era inevitabile che il rapporto di lavoro venisse disciplinato "solo" ed "esclusivamente" da un contratto di agenzia, privo di quella tutela contrattuale e sindacale che invece avevano conquistato i lavoratori dipendenti (grazie alla solidarietà e forza dei Sindacati) e le categorie professionali autonome forti (medici, avvocati, ingegneri, notai) attraverso i loro albi e ordini professionali.

Storicamente - guardando con la lente del passato - erano già ampiamente visibili i rapporti di forza che si andavano a delineare sul mercato dal lavoro italiano da parte delle grandi società commerciali e della grande distribuzione: abbattimento dei costi fissi del personale dipendente che avevano, una incidenza notevole sui bilanci aziendali; apertura della partita iva a carico dell'agente; possibilità di recesso unilaterale da parte della società senza giusta causa; clausole vessatorie fissate nel contratto di agenzia senza una base minima di contrattazione; minimo di produttività; costi delle strutture a carico dell'agente; eliminazione della esclusiva di zona e della rappresentanza.

Requisiti questi ultimi sostanziali nella natura del rapporto di lavoro agenziale (Aec) e disciplinati dal codice civile.

Altrettanto si può affermare della tutela previdenziale in merito a una categoria così anomala nel tessuto sociale italia-

no che veniva "obbligata" per la sua natura contrattuale alla iscrizione nel Registro Ditte presso le Camere di Commercio provinciali e quindi iscritta d'ufficio al Fondo commercianti presso l'Inps, penalizzando l'agente qualora non avesse effettuato l'iscrizione obbligatoria, con multe pesantissime. Questo fino all'entrata in vigore della legge n. 1/1991, che all'art. 5 ha disciplinato una nuova figura professionale: "Il promotore di servizi finanziari", stravolgendo e annullando i pur pochi diritti acquisiti.

Ad oggi la situazione previdenziale obbligatoria prevista e garantita dalla carta costituzionale, deve trovare ancora una sua definitiva soluzione. Situazione alquanto difficile da gestire, anche sul piano sindacale, poiché in questo settore del mondo del lavoro le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali erano e sono in grado di tutelare il mondo del lavoro dipendente, non riescono ad essere altrettanto forti da manifestare il loro potere contrattuale nel mondo del lavoro autonomo.

Le ragioni sono molteplici, come molteplici gli aspetti storici, politici e culturali di questo ritardo. Sarà occasione in altra sede affrontare le problematiche connesse a tale ritardo.

La configurazione giuridica dell'attività espletata dal consulente finanziario cambia radicalmente - come si è accennato sopra - dopo l'approvazione della legge n. 1/91.

Disciplinando la nuova figura del Promotore Finanziario, attraverso l'istituzione di un Albo Unico professionale tenuto presso la Consob, viene definito in particolare: la declaratoria delle funzioni ed attività del promotore; la tipologia del tipo di rapporto di lavoro con gli intermediari autorizzati; il

profilo professionale; i principi a cui deve uniformarsi nello svolgimento della propria professione; i requisiti di accesso all'esame; i provvedimenti sanzionatori; le norme di comportamento.

Una cosa fondamentale, tuttavia, non ha previsto la legge n. 1/91 sui promotori finanziari: l'aspetto previdenziale e soprattutto quello contrattuale. Grave errore da parte del legislatore non prendere in considerazione questi ambiti di intervento che mancando - oggi - penalizzano fortemente la figura del Promotore Finanziario nello svolgimento della sua attività professionale, né furono a suo tempo caldeggiati dall'Anasf che espresse invece molto entusiasmo per aver ottenuto l'albo nel contesto della legge, sacrificando i consulenti finanziari con l'istituzione della nuova figura dei Pffe e il rapporto di "monomandato" (in esclusiva) con un unico intermediario autorizzato.

Rileggendo attentamente gli atti parlamentari - pubblicati dalla Consob, in "Quaderni di finanza" (n. 3 Marzo 1991) - nei vari interventi che hanno seguito l'iter di approvazione della legge da parte dei vari componenti le forze politiche rappresentate in parlamento, ed in particolare nella Commissione Finanze della Camera - si evidenziano in modo palese gli interessi politici, societari e commerciali che hanno fatto nascere la figura del Promotore Finanziario, ovvero "Il sottoproletariato della finanza".

Basti pensare alla sola condizione del rapporto di lavoro con un singolo intermediario, il cd "Monomandato" (accettato passivamente dall'Anasf) che obbliga il promotore ad avere il vincolo di lavoro solo con una Società per rendersi conto di come sia stato strumentale e condizionante il lavoro profes-

sionalmente svolto nei confronti della clientela e della tutela del risparmio.

E' su quest'ultimo caposaldo, allorché gli obiettivi del legislatore posero dei punti fermi relativamente alla offerta dei servizi e prodotti finanziari, sia sotto il profilo dei principi, della stabilità, nonché della trasparenza e della correttezza dei comportamenti da parte degli operatori autorizzati, che è visibilmente palese la incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 1/91, nella parte in cui si sostiene che la stessa tutela del risparmio è stata ed è alla base della democrazia economica.

Un promotore di servizi finanziari nel momento in cui rileva le esigenze patrimoniali dei clienti e riscontra che l'intermediario con cui intrattiene il rapporto di lavoro non ha i prodotti o servizi che tutelino l'investimento dello stesso cliente e non può avere autonomamente la possibilità di rivolgersi al mercato liberamente - viene meno uno dei principi fondamentali ispiratori della legge n. 1/91: è tutela del risparmio. Da qui - si sostiene - l'incostituzionalità del rapporto di monomandato.

Altrettanto palese è la discriminante - sotto il profilo della legittimità costituzionale - della tutela previdenziale a carico dei promotori finanziari.

Dal 2 gennaio 1991 ad oggi è mancata la copertura assicurativa obbligatoria per tale figura, soprattutto per coloro che hanno intrapreso l'attività di Pff da tale data. Gli interessi intorno a tale figura sono stati molti: dalle Camere di Commercio, all'Inps, alle Finanze, non dimenticando "in primis" le Società che hanno voluto relegare i promotori alla stessa stregua dei venditori porta a porta.

In realtà il Promotore di Servizi Finanziari è un professionista, regolarmente iscritto ad

un Albo unico nazionale e per tale sua condizione, rivendica il diritto di essere tale, alla stessa stregua di altri professionisti rispettati per il loro lavoro.

Ad oggi manca ancora una definizione precisa della nostra collocazione sotto il profilo contrattuale (mancanza di un Contratto collettivo di settore), nonché previdenziale (manca ancora una cassa autonoma), ma anche culturale (il mercato ancora non ha accettato lo status di tale figura).

Le responsabilità dirette di tale situazione, ricadono certamente sugli stessi promotori finanziari, mancando una presa di coscienza della loro realtà oggettiva e soggettiva.

Occorre pensare diversamente e passare dalla condizione di frustrazione in cui si è relegati ad una visione critica e aperta del che fare per modificare gli attuali assetti di potere e di forza che hanno pesantemente condizionato il loro vissuto.

Con questa prospettiva e su queste linee di azione è nata la Federpromm, oggi aderente alla Cisl, capace di raccogliere il consenso fra tutti i promotori finanziari ed altri operatori del mercato dei valori mobiliari, al fine di ribaltare tale logica di sfruttamento e rivendicare il diritto di essere considerati dei veri professionisti.

Un primo risultato è stato ottenuto dalla Federpromm/Cisl: quello di far togliere i Pff dal prelievo del 10% nei decreti interministeriali (Lavoro, Finanze e Tesoro) che tanto hanno fatto discutere in questi ultimi giorni. E' un segnale che occorre un Sindacato serio e forte per tutelare al meglio gli interessi della categoria. Sostenete la nostra azione dando la vostra adesione ed il vostro personale contributo.

*Segretario generale Federpromm-Cisl

PAGINA 16 — Venerdì 27 Dicembre 1996 - N. 352 — IL SOLE-24 ORE —

Nome e tributi

Promotori finanziari con copertura Inps

Il provvedimento collegato alla finanziaria per l'anno 1997 introduce numerosi cambiamenti nel vigente sistema previdenziale estendendo l'ambito assicurativo di alcune gestioni dell'Inps e aumentando il novero dei soggetti destinatari dell'obbligo assicurativo. I commi n. 196-200 dell'articolo 1, nel testo approvato definitivamente dalla Camera, istituiscono e regolano l'iscrizione all'Inps, dal 1° gennaio 1997, dei promotori finanziari presso la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, con previsione di una apposita evidenza contabile che consenta di seguire l'andamento della gestione stessa. È opportuno ricordare che l'Albo professionale dei promotori finanziari è stato istituito dall'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che disciplina l'attività di intermediazione mobiliare e la normativa comma, del Digs 23 luglio 1996 n. 415 di recepimento delle direttive, n. 93/22/Cee e 93/6/Cee, relative ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari. Il

succhiato sesto comma dell'articolo 23 definisce il promotore finanziario quale persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede». Poiché i promotori che operano quali dipendenti sono già assicurati obbligatoriamente presso l'Inps, destinatari dell'obbligo di iscrizione all'apposita gestione presso l'Inps sono quei promotori che esercitano occasionalmente bensì in modo occasionale e continuativo, su incarico del mandatario, e, in quanto tali, iscritti all'Albo professionale, istituito, presso la Consob, dall'articolo 5, comma 5 della legge 1991. Inoltre, poiché la natura giuridica della figura di agente o mandatario consente al titolare dell'impresa avvalersi dell'istituto dell'impresa familiare, la possibilità di iscrizione all'istituto gestionale è stata estesa, con il comma 197, ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile. Sono, conseguentemente, da assicurare previdenzialmente i coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli

affini entro il secondo, che prestino in modo continuativo la propria attività nell'impresa familiare. La normativa previdenziale in esame ha, altresì, tenuto conto del periodo di mancata assicurabilità causato nel 1991 dall'istituzione dell'Albo dei promotori di servizi finanziari, che aveva sottratto i soggetti interessati alla più generica qualificazione di «agenti di commercio» impedendone, conseguentemente, l'iscrizione alla Cassa mutua commercianti. Il comma 199 dell'articolo 1 del collegato alla Finanziaria dà ai promotori e ai loro collaboratori familiari la facoltà di riscattare il periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996 versando i soli contributi, senza gravarne di sanzioni e interessi, con la possibilità di suddividerlo in 36 rate mensili maggiorate dell'interesse dell'8% annuo a fronte di presentazione della richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. Il comma citato fa riferimento ai soggetti che vantino posizioni contributive presso l'Inps anteriori al 1992, così

come il successivo comma n. 200 prevede l'imputazione alla nuova gestione contabile degli eventuali contributi comunque versati alla gestione commercianti per periodi anteriori al 31 dicembre 1996. Una particolare attenzione è riservata, infine, a coloro che effettuano la pratica per la successiva iscrizione all'Albo professionale dei promotori. Il riferimento è a quei soggetti che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Consob del 2 luglio 1991 n. 5388 (regole attualmente in corso di revisione) sono iscritti per un periodo massimo di due anni all'apposita sezione dell'elenco regionale e coadiuvano l'opera del promotore finanziario, sottoposti al controllo e alla diretta vigilanza di quest'ultimo, che rimane pienamente responsabile del loro operato. Nessun obbligo assicurativo è previsto nel corso di detto periodo di praticantato, mentre, dopo aver conseguito il titolo professionale successivo, all'atto dell'iscrizione all'Inps è consentito il riscatto degli anni di pratica.

Alfredo Casotti
Maria Rosa Gheldi



Una circolare dell'ente con le modalità applicative della disciplina dettata dalla legge n. 662/96

Promotori finanziari alla cassa Inps

Pronto il modello per l'iscrizione alla gestione commercianti

DI DOMENICO COMEGNA

Si identifica con la sigla «Arco I» ed è il modello che l'Inps ha predisposto per consentire ai promotori finanziari l'iscrizione alla gestione dei commercianti. Si risolve così il problema della tutela pensionistica della parte categoria di lavoratori autonomi, i quali a partire dal 1° gennaio '97, come disposto dall'art. 1, commi da 196 a 201, della legge n. 662/96 (il provvedimento collegato alla Finanziaria '97), hanno l'obbligo di iscrizione all'ente di previdenza, presso l'istituenda gestione separata, con una apposita evidenza contabile. Sull'argomento, che coinvolge circa 15/20 mila soggetti, è intervenuto l'Inps (circolare n. 17/97) per dettare le prime istruzioni operative.

L'iscrizione. Come accennato, è obbligatoria, dal 1° gennaio, per tutti i soggetti iscritti all'albo Consob (di cui all'art. 5 della legge n. 1/1991), ossia l'albo unico nazionale dei promotori finanziari, che operano in qualità di agenti o mandatari

con prestazione svolta con carattere di abitualità e prevalenza.

Ciò significa che dovranno iscriversi anche i promotori che hanno un rapporto di lavoro subordinato, ovvero coloro che operano in altri settori del lavoro autonomo, quando l'attività di promotore finanziario risulta prevalente rispetto all'altra. Un caso particolare è invece rappresentato dal soggetto che, oltre all'attività di promotore, svolge anche quella di consulente: qualora questa seconda attività sia nettamente distinta da quella di promotore darà luogo, in presenza delle altre condizioni richieste, all'iscrizione come professionista alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 (dovrà quindi versare il famoso contributo del 10%); qualora invece l'attività di consulente sia complementare e accessoria rispetto a quella di promotore, così da configurare un'unica professionalità, il soggetto dovrà essere assicurato esclusivamente come promotore, sulla base della totalità dei redditi conseguiti. La copertura

Anno	Minimale redd. Imponibile	Massimale redd. imponibile	Aliquota contributiva
1992	17.990.440	86.866.700	13,5%
1993	18.424.450	89.125.000	14,292%
1994	19.153.580	92.271.000	15%
1995	19.868.100	93.363.000	15%
1996	20.871.450	101.145.000	15%

ra previdenziale obbligatoria riguarda anche i familiari collaboratori: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

In proposito l'Inps precisa che l'obbligo di iscrizione scatta automaticamente nel caso in cui i familiari collaborano con carattere di abitualità e prevalenza all'attività del promotore, indipendentemente dal fatto che sia stata costituita un'impresa familiare secondo l'art. 230-bis del codice civile.

Gli interessati devono iscriversi, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, presentando domanda (mod. Arco I), corredata dalla documentazione necessaria.

Periodi progressi. Per quanto riguarda il passato, la stessa disposizione di legge prevede che coloro i quali abbiano già una posizione assicurativa Inps (anche in qualità di dipendente) anteriore al 1992, e che data l'incertezza normativa alla gestione commercianti successivamente, possano (non sono quindi obbligati) coprire il periodo 1° gennaio 1992/31 dicembre 1996 versando la relativa contribuzione, senza sanzioni, né interessi.

La regolarizzazione può essere richiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività svolta in qualità di promotore. Il versamento potrà avvenire

in unica soluzione (entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente), o in forma rateale, a condizione sia richiesto entro il 1° aprile (il 31 marzo 1997 è festivo), con un massimo di 36 quote mensili, maggiorate dell'interesse al tasso annuo dell'8%. La regolarizzazione a favore dei collaboratori familiari deve essere richiesta dal titolare, il quale dovrà attestare che il proprio coniuge ha effettivamente prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa per il periodo per il quale viene richiesta la copertura assicurativa.

I periodi contributivi, comunque versati, già presenti nella gestione commercianti alla data del 31 dicembre 1996 vengono utilizzati nella nuova gestione.

I praticanti promotori, che operano per effetto dell'art. 8 del regolamento della Consob n. 5388/91, una volta iscritti all'Inps potranno riscattare il periodo di praticantato, con modalità che dovranno essere definite con apposito decreto del ministro del tesoro. (riproduzione riservata).

Nome e tributi

Istruzioni dell'Istituto sui contributi versati nel periodo '92-96

L'Inps avvia i rimborsi per i promotori finanziari

I contributi ed eventuali oneri accessori versati, con espressa riserva di sostituzione, alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali dai promotori finanziari per gli anni 1992/1996 vanno rimborsati, a richiesta degli interessati.

Lo rende noto l'Inps con la circolare n. 39 del 22 febbraio 1997. Con la stessa circolare l'ente di previdenza fornisce una serie di altre precisazioni in materia di obbligo contributivo stabilito nei confronti dei promotori finanziari dall'articolo 1, commi 196 e seguenti, della Legge 662 del 23 dicembre 1996.

L'articolo 1, comma 200, della Legge 662/96 prevede che i contributi comunque versati dai promotori finanziari alla gestione dei commercianti per periodi anteriori al 1° gennaio 1997 vanno imputati all'apposita evidenza contabile, istituita dalla stessa Legge 662/96 nell'ambito della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

L'attribuzione a tale evidenza contabile dei contributi comunque versati, secondo l'Inps, presuppone la convalida dei contributi stessi. Un certo numero di promotori finanziari, nel clima di incertezza sull'insorgenza dell'obbligo assicurativo che regnava all'epoca, soprattutto dopo l'emanazione della circolare Inps n. 134 del 12 maggio 1995 (Assicurazione dei promotori finanziari), ha versato i contributi e gli eventuali oneri accessori, facendo esplicita riserva di ripetizione. In questi casi (esplicita riserva di ripetizione risultante da atto scritto con data anteriore al 31° dicembre 1996 e inesistenza dell'obbligo assicurativo, che è stato, appunto, definitivamente stabilito dal 1° gennaio 1997), come già visto, l'Inps, su richiesta dei

promotori finanziari, rimborsa i contributi e gli oneri accessori versati per gli anni 1992/1996.

Ma la cosa non finisce qui. L'Inps, su richiesta dei promotori finanziari, rimborsa gli oneri accessori relativi ai contributi per gli anni 1992/1996 (convalidati attraverso l'imputazione alla evidenza contabile) anche quando gli interessati non hanno fatto esplicita riserva di ripetizione.

Gli oneri accessori connessi a una domanda di condono previdenziale parzialmente "onorata", andranno, però, in primo luogo computati in conto contributi fino a concorrenza del debito (l'eventuale eccedenza verrà rimborsata).

Obbligo contributivo dei promotori finanziari come commercianti. I promotori finanziari e i loro familiari coadiutori, inseriti dalla Legge

662/96 nell'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, devono effettuare tutti gli adempimenti previdenziali stabiliti per tale categoria di lavoratori autonomi (commercianti).

Questo significa che anche i promotori finanziari riceveranno al proprio domicilio, da parte dell'Inps, un carnet composto da sette bollettini per il versamento della contribuzione previdenziale. Ecco come tali bollettini verranno utilizzati dagli interessati:

1) quattro bollettini, a fondo rosso, (con prestampato anche l'importo, corrispondente al contributo fisso dovuto nei limiti del minimale, più eventuali importi arretrati o quote sindacali) serviranno per il pagamento, appunto, del contributo calcolato nei limiti del minimale, quattro rate alle scadenze trimestrali del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre

1995 e 20 gennaio dell'anno successivo;

2) due bollettini, a banda gialla, saranno destinati al pagamento, in due rate uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre dei contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale;

3) il settimo bollettino, sempre a banda gialla, sarà utile per il versamento della eventuale contribuzione a saldo.

Le aliquote contributive per l'anno 1997 della gestione commercianti. Tali aliquote (comprehensive dello 0,09% del decreto legislativo 207/96 e dello 0,30% della legge 662/96) sono le seguenti: a) 15,39% sulla globalità dei redditi di impresa fino a 63.054.000 lire annue; b) 16,39% da lire 63.054.001 fino al massimale di 105.090.000 lire annue.

Giuseppe Rodà

Federpomm-Cisl

RASSEGNA STAMPA

Essere **ISCRITTO** a Federpomm-Cisl dà diritto

- a ricevere la tessera con l'opportunità di utilizzo dei servizi previsti;
- ad avere l'assistenza sindacale, contrattuale e legale nelle sedi di merito;
- ad una polizza gratuita per copertura infortuni;
- ad usufruire, ai fini fiscali, della detraibilità della quota associativa;
- a ricevere la stampa del Sindacato e l'abbonamento gratuito al settimanale economico "Borsa & Finanza"

A S S O C I A T I